

ESENTE

16172/14



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

referenze

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6097/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. *16172*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 20/03/2014
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6097-2011 proposto da:

MV

(C.F.)

X), elettivamente domiciliata in
 ROMA, Via DEGLI AVIGNONESI 5, presso l'avvocato
 ABBAMONTE ANDREA, rappresentata e difesa
 dall'avvocato CARBONE ANGELO, giusta procura a
 margine del ricorso;

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 18/08/2010 quanto:
 al disponente
 a richiesta di parte
 in posto dalla legge

2014

659

- ricorrente -

contro

DA

(c.f. X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso l'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
CAPUANO BRANCA ALESSANDRA, giusta procura a margine
del controricorso;

- **controricorrente** -

contro

P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 591/2010 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANGELO CARBONE
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato STEFANIA
IONATA, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10/09 del 7.01.2009 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi VM (ricorrente) e DP con addebito della separazione alla M, cui affidava i due figli minorenni della coppia, per il cui mantenimento imponeva al D di versare alla moglie l'assegno di € 3.000,00.

Contro la sentenza del Tribunale la M proponeva appello principale con riguardo all'addebito a sé della separazione, contestando di avere violato l'obbligo di fedeltà coniugale e comunque la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e la compromissione del rapporto coniugale. A sua volta il D proponeva appello incidentale relativamente all'assegno di mantenimento stabilito a favore dei figli, deducendo sia che con sentenza n. 630/08 del medesimo Tribunale di Vicenza era stata accolta la sua azione di disconoscimento della paternità del figlio A, per modo che non aveva significato l'obbligo impostogli di mantenerlo, e sia l'eccessiva entità del contributo da lui dovuto per il mantenimento della figlia, tanto più considerando l'assenza di ogni dimostrazione circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In ogni caso chiedeva di potere versare direttamente alla figlia, ormai maggiorenne, l'assegno per il suo mantenimento.

L'adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19.10.2009-10.03.2010, rigettava entrambi i gravami, compensando le spese del grado.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

- la pronuncia di addebito era corretta, potendo considerarsi dato pacifico il fatto che la M avesse avuto una relazione sessuale con uomo diverso da suo marito, atteso l'esito della causa di disconoscimento di paternità del figlio, e comunque risultando la sua infedeltà dimostrata dalla deposizione resa dalla teste B, capace

ed attendibile, valutata anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa M e delle fotografie prodotte in giudizio, ritraenti l'attrice, l'altro uomo, marito della teste, ed il piccolo A a cavallo, attestanti un'intensa ed armoniosa frequentazione tra i tre, indicativa di uno speciale rapporto tra loro;

- pure l'appello incidentale doveva ritenersi infondato, essendo l'assegno di mantenimento per il minore comunque dovuto fino all'accertamento, con efficacia di giudicato, del nuovo *status* del minore stesso, ed essendo del tutto congrua l'entità dell'apporto stabilita dal primo giudice, anche proporzionata al patrimonio del D ed al suo reddito, come già accertato nel pregresso grado di merito e non oggetto di gravame;

- anche la richiesta del D di attribuire l'assegno direttamente alla figlia divenuta maggiorenne, andava disattesa, in quanto ella viveva con la madre che provvedeva al suo mantenimento.

Avverso questa sentenza la M ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato al PM presso il Tribunale di Vicenza ed al D, che ha resistito con controricorso e depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la M denuncia "Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 151 e 143 c.c. in comb. disp. art. 2697 c.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito dato per provato il nesso tra la presunta relazione extraconiugale della sig.ra M e la crisi del matrimonio sulla base del principio secondo cui l'infedeltà rappresenti *ex se* causa d'addebito, senza tuttavia alcuna indagine volta a verificare se tale relazione abbia avuto in concreto efficienza causale rispetto alla fine del rapporto."

Si duole che le sia stato addossato l'onere della prova della non ricorrenza di una situazione coniugale già compromessa.

Il motivo non merita favorevole apprezzamento (già) alla luce del condiviso principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità (cfr cass. n. 2059 del 2012), secondo cui « Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.>>.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della M , soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la M al pagamento, in favore del D , delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.500,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014

Il Cons.est.

Depositato in Cancelleria

■ 15 LUG 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi